

**REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE SEMPLIFICATO
DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
APPARTENENTI AL “SISTEMA FORMULA 1”**

FORMULA TARGET 2021 EQUITY OPTIONS

FORMULA 1 – ABSOLUTE

Il Presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

VALIDO dal 1° APRILE 2019

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di Funzionamento.

| | |
|--|---|
| DENOMINAZIONE TIPOLOGIA E DURATA DEI FONDI | <p>Fondi comuni d'investimento mobiliare aperti armonizzati (OICVM italiani) denominati:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formula Target 2021 Equity Options• Formula 1 – Absolute <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2100 salvo proroga.</p> |
| SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO | <p>Azimut Capital Management SGR SpA – di seguito la “SGR” – ha sede in Milano, Via Cusani, 4 ed è iscritta al n. 195 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito D. Lgs. 58/98).</p> <p>La SGR appartiene al Gruppo Azimut, facente capo alla Azimut Holding SpA iscritta al Registro delle Imprese di Milano con n. 03315240964.</p> <p>L'indirizzo del sito internet del Gruppo è: www.azimut.it.</p> |
| DEPOSITARIO | <p>Il depositario dei Fondi (di seguito “il Depositario”) è BNP Paribas Securities Services S.C.A. con sede legale in 3 Rue d'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, iscritto al n° 5483 dell'Albo delle Banche tenuto dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 385/93. L'indirizzo del sito internet è: www.bnpparibas.com.</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi sono espletate presso la sede della Succursale di Milano del Depositario.</p> <p>Presso la predetta sede sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi nonché sono espletate le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote dei Fondi.</p> <p>I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.</p> |
| PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI | <p>Il valore unitario di ciascuna quota, espresso in Euro, è calcolato giornalmente - tranne nei giorni non lavorativi o di Borsa Nazionale chiusa - e pubblicato, con la medesima cadenza, sul sito internet della SGR (www.azimut.it). Sulla medesima fonte è pubblicato - mediante avviso - il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p> |

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICHE DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

- **FORMULA TARGET 2021 EQUITY OPTIONS**

SCOPO

1. E' un "Fondo flessibile" con un orizzonte temporale correlato alla "data target" (31 dicembre 2021).

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

2. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2.1. PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI, il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria senza alcun vincolo in termini di aree geografiche e valute di denominazione.
3. La SGR attua di norma una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo - determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata di norma verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali nonché da obbligazionari di emittenti societari. L'investimento in titoli di emittenti con merito creditizio inferiore all'investment grade (ivi compresi i titoli privi di rating) è contenuto. Al raggiungimento della "data target", l'obiettivo del Fondo sarà quello di conservare il valore del capitale investito. La SGR cercherà di raggiungere quest'obiettivo mediante investimenti principalmente in strumenti del mercato monetario denominati in Euro, quotati o trattati su mercati riconosciuti ovvero in qualsiasi altro strumento autorizzato dalle leggi e regolamenti in vigore come stabilito dalla SGR.
4. La vita residua media dei titoli obbligazionari che compongono il portafoglio è di norma correlata alla "data target" del Fondo.
5. Sebbene l'investimento principale consista normalmente nell'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, l'esposizione totale massima ai mercati azionari – realizzata principalmente attraverso l'utilizzo di opzioni su indici di Borsa, compresi indici di settore – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari al 50% del patrimonio del Fondo. In tale ambito la SGR ha altresì la facoltà di investire in titoli di natura azionaria ad alto dividendo. La SGR ha la facoltà di azzerare in ogni momento la componente azionaria del portafoglio.
6. Il Fondo ha inoltre facoltà di investire in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) nel limite massimo del 10% del proprio patrimonio.
7. Relativamente ai titoli denominati in valuta estera, la SGR realizza di norma le coperture dal rischio di cambio.
8. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente di titoli emessi da Stati sovrani e/o organismi internazionali nonché da emittenti societari, con vita residua media correlata all'orizzonte temporale del Fondo. Nel corso della vita del prodotto, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:
 - di elevati standard di stabilità e solvibilità da parte degli emittenti
 - di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l'orizzonte temporale del Fondo.

- **FORMULA 1 – ABSOLUTE**

SCOPO

1. E' un "Fondo Flessibile" che intende perseguire una crescita del capitale investito, con un obiettivo di rendimento positivo – nel corso dell'anno solare – dato il livello di rischio associato al Fondo.

OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO

2. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2.1 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI, il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria.
3. La SGR attua di norma una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo - determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari - orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria, con facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Tali titoli di natura monetaria/obbligazionaria sono emessi principalmente da Stati sovrani e/o organismi internazionali. E' comunque previsto l'investimento in titoli obbligazionari di emittenti societari. L'investimento in titoli di emittenti con merito creditizio inferiore all'investment grade (ivi compresi i titoli privi di rating) è residuale.
4. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli sono diversificati in tutti i settori merceologici con particolare interesse verso società a media/alta capitalizzazione. Ciò non esclude la possibilità di un interesse residuale anche per titoli di società a bassa capitalizzazione.
5. La componente obbligazionaria del portafoglio ha una duration massima pari a 8 anni.
6. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in EURO e/o in valuta estera. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati nei mercati, nazionali ed internazionali, regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti per i quali siano stabiliti criteri di accesso e funzionamento. L'investimento nei Paesi emergenti è comunque residuale.
7. La SGR di norma realizza le coperture dal rischio di cambio.
8. Essendo il Fondo gestito per perseguire un rendimento positivo su base anno solare, lo stile di gestione è dinamico e flessibile, con un controllo del rischio assunto anche in funzione della performance raggiunta nell'arco temporale considerato. Tale obiettivo viene perseguito anche attraverso lo sfruttamento delle oscillazioni (volatilità) dei mercati obbligazionari ed azionari, nell'ambito dei limiti di investimento previsti. La politica di investimento è basata più che

sull'asset allocation, sulla selezione dei singoli titoli in portafoglio e sul "market timing" inteso come strategia volta ad individuare il momento più opportuno per acquistare/vendere determinati titoli in portafoglio Tale filosofia gestionale può anche caratterizzarsi per una modificazione frequente del portafoglio. In funzione di ciò la SGR ha la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio.

1.2 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

1.2.1 Tutti i Fondi del "SISTEMA FORMULA 1" sono denominati in EURO.

1.2.2 La SGR adotta per ciascun Fondo una politica di investimento descritta dettagliatamente – con particolare riguardo allo scopo del Fondo e alla natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento - al precedente paragrafo 1.1.

1.2.3 La partecipazione a ciascun Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Più specificatamente, con riferimento agli investimenti in obbligazioni e strumenti del mercato monetario i Fondi possono essere esposti al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Con riferimento viceversa agli investimenti di natura azionaria ogni Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Qualora l'investimento avvenga in parti di OICR, il Fondo è esposto al rischio connesso con le possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'investimento in strumenti denominati in valuta estera può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di cambio.

1.2.4 Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul Sito Internet dall'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del singolo Fondo così come specificato al precedente paragrafo 1.1.

1.2.5 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti e nei limiti previsti dalla normativa vigente, potrà inoltre essere investito:

- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all'Ocse o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri della UE a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) "collegati" ossia gestiti e/o istituiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché si tratti di OICR specializzati in un settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento dell'OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. In tal caso, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti; inoltre la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo degli OICR acquisiti vengono dedotte rispettivamente dalla provvigione di gestione e dalla provvigione di incentivo poste a carico del Fondo acquirente, fino alla concorrenza massima del relativo importo;
- in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente.

1.2.6 Nella gestione dei Fondi, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di:

- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (di mercato, azionario, di interesse, di cambio, di credito, ecc.);
- buona gestione, per tale intendendosi le finalità di:
 - arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante;
 - efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari finalizzato a implementare l'asset allocation definita dal gestore in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo;
- investimento

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo; il limite massimo complessivo di utilizzo di derivati con finalità diverse dalla copertura dei rischi è pari al 100% del valore complessivo netto di ciascun Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

1.2.7 La SGR ha inoltre facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzate alla buona gestione del Fondo.

1.2.8 Resta comunque ferma la facoltà della SGR di detenere una parte del patrimonio dei fondi in disponibilità liquide e più in generale di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, per la tutela dell'interesse dei Partecipanti.

1.2.9 Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva del rischio di cambio.

1.2.10 Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati sulla base delle rilevazioni dei principali contributori sul mercato di Londra e resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters e Bloomberg. La SGR si impegna a rendere note agli investitori, nell'ambito della relazione semestrale e del rendiconto del fondo, le scelte generali di investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.

1.2.11 Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione,

tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite dall'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Tutti i Fondi del "Sistema Formula 1" sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1. SPESE A CARICO DEI FONDI

Sono imputate ai Fondi le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente sono a carico del Fondo:

3.1.1 COMPENSO PER LA SGR

- a) una **provvigione di gestione** calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, corrisposta mensilmente alla SGR e prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo. La provvigione di gestione su base annua a carico di ogni Fondo è fissata nella misura seguente:

| Fondo | Aliquota annua |
|------------------------------------|----------------|
| Formula Target 2021 Equity Options | 1,50% |
| Formula 1 - Absolute | 2,50% |

La provvigione di gestione comprende il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, stimato fino a un massimo dello 0,015% annuo del valore complessivo netto del Fondo, a totale carico della SGR.

- b) un'eventuale **provvigione di incentivo**, le cui condizioni di applicabilità, i parametri, le aliquote di prelievo e il meccanismo di calcolo sono di seguito illustrati.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ E PARAMETRI

La provvigione di incentivo viene applicata:

- 1) se la variazione del valore lordo della quota del Fondo è superiore (overperformance), nell'orizzonte temporale di riferimento, al 50% Euribor 1 anno (al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo) - rilevato l'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente l'orizzonte temporale di riferimento - maggiorato di un rendimento di seguito riportato:

| | |
|------------------------------------|-------|
| Formula Target 2021 Equity Options | 0,50% |
| Formula 1 - Absolute | 2,00% |

- 2) se la Variazione del valore lordo della quota del Fondo è positiva nell'orizzonte temporale di riferimento.

ALIQUOTA DI PRELIEVO

L'aliquota di prelievo, applicata come descritto nel meccanismo di calcolo, è pari al 15% dell'overperformance.

MECCANISMO DI CALCOLO

Premesso quanto segue:

- Periodo di riferimento: da inizio anno solare.
- Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- Periodicità del prelievo: annuale;
- Momento del prelievo: la provvigione di incentivo di competenza di ciascun "periodo di riferimento" viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il 1° giorno lavorativo dell'anno solare successivo a quello di riferimento;
- Giorno di riferimento: giorno di valorizzazione della quota. In caso di avvio di un nuovo Fondo il Giorno di riferimento corrisponde al primo giorno di quota variabile e la commissione di incentivo viene determinata sulla base del valore quota e del benchmark rilevati l'ultimo giorno di quota fissa;
- Valore lordo della quota: numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia;
- Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti del fondo rilevati dall'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno precedente al giorno precedente quello di riferimento.

La provvigione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente a quello di riferimento e il valore complessivo netto medio.

- c) **Fee Cap**

Per ciascun Fondo, il limite percentuale annuo, sul valore complessivo netto medio del Fondo nell'anno solare, che le provvigioni complessive - sia di gestione che di incentivo - non possono superare (c.d. Fee Cap) è pari al 10%.

3.1.2 COMPENSO PER IL DEPOSITARIO

Per il servizio svolto viene riconosciuta al Depositario una commissione annuale nella misura dello 0,04% - oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti - sull'ammontare medio del valore complessivo netto di ciascun Fondo, computata giornalmente e liquidata trimestralmente, con valuta pari al primo giorno lavorativo del trimestre successivo al trimestre di riferimento.

3.1.3 ALTRI ONERI A CARICO DEI FONDI

- gli oneri inerenti all'acquisizione e alle dismissioni delle attività del Fondo e le relative imposte;
- le spese di pubblicazione dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda o pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese di revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza a favore della Consob;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse.

3.1.4 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2. SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

3.2.1 COMMISSIONI DI ENTRATA/USCITA

Non sono previste commissioni in fase di sottoscrizione e/o di rimborso.

E' prevista tuttavia un'eventuale commissione di "uscita" - calcolata sul controvalore delle quote rimborsate dal Fondo - nel solo caso in cui la richiesta di rimborso si riferisca a quote sottoscritte a loro volta utilizzando il controvalore del rimborso di quote di altri Fondi della SGR ovvero di Comparti del fondo di diritto lussemburghese AZ Fund 1, controvalore per il quale abbiano operato le agevolazioni commissionali di esenzione alle commissioni di uscita di cui alla rispettiva documentazione d'offerta.

In tale caso la SGR provvederà in primo luogo a computare il periodo di permanenza delle quote nel Fondo. Nel caso in cui la somma di tale periodo di permanenza e di quello riferito alle quote sottoscritte e rimborsate nel precedente Fondo della Società sia inferiore a 36 mesi, la SGR avrà diritto di trattenere dal controvalore del rimborso le seguenti percentuali:

| | |
|----------------------|-------|
| fino a 12 mesi | 2,50% |
| da 12 mesi a 24 mesi | 1,75% |
| da 24 mesi a 36 mesi | 1,00% |
| oltre 36 mesi | = |

Per periodo di permanenza delle quote nel Fondo si intende l'arco temporale intercorrente tra la data di regolamento dei corrispettivi e quella presa a riferimento per il rimborso delle quote medesime.

In caso di modifiche regolamentari la cui efficacia è sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della stessa, nel periodo di sospensione, ai partecipanti è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di uscita.

3.2.2 ALTRE SPESE

La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le seguenti spese:

Sottoscrizioni:

- 1) a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 5 EURO per ogni versamento (fondo);
- 2) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipulazione del contratto di sottoscrizione.

Rimborsi:

- 1) a titolo di rimborso spese per ogni rimborso parziale/totale; un diritto fisso di 5 Euro (ovvero di 10 Euro nel caso di richiesta di rimborso a mezzo assegno circolare);
- 2) a titolo di rimborso spese per ogni rimborso programmato, un diritto fisso di 2,5 Euro (ovvero di 5 Euro nel caso di richiesta di rimborso a mezzo assegno circolare ovvero di 0,75 Euro qualora il capitale disinvestito sia utilizzato per la sottoscrizione di prodotti Azimut).

Operazioni di passaggio: per ogni operazione di cui al punto 1.3. ("Operazioni di passaggio tra Fondi") della parte C "Modalità di funzionamento" del presente Regolamento, a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 25 EURO.

Richiesta certificati: a titolo di rimborso spese un diritto fisso di 25 EURO per ogni emissione, conversione, frazionamento, raggruppamento dei certificati.

3.2.3 Gli importi dei diritti fissi di cui al precedente punto potranno essere aggiornati il 1° Gennaio di ogni anno sulla base della variazione intervenuta negli anni precedenti l'ultimo aggiornamento nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato a 25 centesimi di Euro più prossimi. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR attraverso le medesime fonti indicate nella Scheda Identificativa per la pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche regolamentari.

3.2.4 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3. SPESE A CARICO DELLA SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei singoli partecipanti.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche dei Prodotti; C) Modalità di funzionamento.

1. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. Relativamente al fondo "Formula Target 2021 Equity Options" la sottoscrizione di quote può avvenire esclusivamente durante il Periodo Iniziale di Offerta al pubblico terminato il 30 giugno 2011. La SGR si riserva la facoltà di:
 - prorogare il Periodo Iniziale di Offerta;
 - anticipare la chiusura del Periodo Iniziale di Offerta;
 - riaprire il collocamento delle quote del Fondo in momenti successivi al Periodo Iniziale di Offerta (Periodi Successivi di Offerta).

Le date di inizio e fine del Periodo Iniziale di Offerta, le eventuali variazioni o proroghe dei termini del Periodo Iniziale di Offerta, e le date di inizio e fine degli eventuali Periodi Successivi di Offerta saranno comunicate al pubblico mediante apposita pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5).
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto di esse da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario di seguito riportato, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:
 - consegnata direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR entro le 10.00;
 - pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo, la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuata in una valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

Il relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione (29/03/2016), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.

1.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - A) VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** per un importo minimo iniziale di 1.500 Euro al lordo di eventuali spese. Eventuali sottoscrizioni successive ovvero le somme rivenienti da contestuali rimborsi di quote di altri Fondi della SGR non potranno essere inferiori a 500 Euro.
 - B) adesione al SISTEMA FORMULA 1.**
 - B.1) Il SISTEMA FORMULA 1 consente al partecipante di sottoscrivere - secondo la modalità in unica soluzione e compatibilmente con quanto previsto al precedente punto 1.1.1 in merito al periodo iniziale e ai periodi successivi di

- offerta - contestualmente uno o più Fondi indicati nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, componendo il proprio investimento in relazione alla combinazione da lui preferita viste le diverse caratteristiche dei singoli Fondi.
- B.2) Il partecipante aderisce al SISTEMA FORMULA 1 dando l'incarico alla SGR di:
- ripartire il versamento iniziale e gli eventuali versamenti successivi su uno o più Fondi da lui stesso indicati nelle percentuali scelte;
 - ridefinire - attraverso specifica indicazione del/i Fondo/i da cui disinvestire e contestualmente reinvestire - la combinazione scelta inizialmente, laddove tuttavia le quote siano immesse nei rispettivi certificati cumulativi dei singoli Fondi.
- B.3) L'adesione al SISTEMA FORMULA 1 si attua mediante:
- sottoscrizione dell'apposito modulo nel quale devono essere indicati - in aggiunta ai dati di cui al successivo punto 2 primo alinea - anche i seguenti dati:
 - a. l'importo in unica soluzione da destinare a ciascuno dei singoli fondi sottoscritti. Tale importo - in deroga a quanto previsto alla precedente lettera A, potrà essere anche inferiore a quello minimo ivi indicato purché pari ad almeno 500 EURO;
 - b. il conferimento dell'incarico di cui al precedente punto B.2) alla SGR;
 - versamento del corrispettivo in EURO, per un importo iniziale pari ad almeno 1.500 EURO mediante assegno circolare o bancario non trasferibile, ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "Azimut Capital Management SGR SpA - FORMULA 1" ovvero bonifico bancario secondo quanto indicato sul modulo di sottoscrizione.
- B.4) La SGR provvederà - sulla base dell'incarico ricevuto - a bonificare, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, l'importo da questi versato sui conti rubricati rispettivamente a nome di ciascun Fondo.
- B.5) L'adesione al SISTEMA FORMULA 1 è gratuita. Al fine della determinazione degli oneri commissionali da applicare al/ai Fondo/i sottoscritto/i nell'ambito del SISTEMA FORMULA 1, la SGR fa' riferimento a quanto espressamente previsto all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento.
- B.6) A fronte del medesimo modulo di sottoscrizione e attraverso l'utilizzo di un apposito modulo di versamento aggiuntivo il partecipante ha comunque la facoltà di effettuare in ogni momento - compatibilmente con quanto previsto al precedente punto 1.1.1 in merito al periodo iniziale e ai periodi successivi di offerta - ulteriori versamenti successivi su uno qualsiasi dei fondi previsti nell'ambito del SISTEMA FORMULA 1. Relativamente al fondo "Formula Target 2021 Equity Options" i versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati esclusivamente nel Periodo Iniziale di Offerta ovvero negli eventuali Periodi Successivi di Offerta. L'importo minimo di tali versamenti successivi per ciascun Fondo sottoscritto è di 500 EURO.
- B.7) La ridefinizione della nuova combinazione trova attuazione attraverso l'utilizzo di apposita modulistica messa a disposizione dalla SGR. A tali trasferimenti si applicano interamente le disposizioni previste al successivo punto 1.3.
- B.8) Il partecipante può revocare in ogni momento l'incarico alla SGR a mezzo lettera raccomandata. La cessazione del SISTEMA FORMULA 1 non pregiudica i diritti del partecipante relativamente alle quote di propria pertinenza detenute nel/i Fondo/i in esso previsto/i.

C) OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI di cui al successivo punto 1.3.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori.
3. La sottoscrizione si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenete l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai Fondi;
4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - a) assegno circolare o bancario non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "Azimut Capital Management SGR SpA - Fondo" secondo quanto indicato sul modulo di sottoscrizione. Gli assegni saranno accettati salvo buon fine;
 - b) bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contante;
 - c) carta di credito di società convenzionata; in tal caso il sottoscrittore compila un modulo di addebito che la SGR provvede a trasmettere alla società emittente la carta di credito entro il giorno lavorativo successivo a quello della sua ricezione; i versamenti tramite carta di credito sono da considerarsi come effettuati tramite bonifico.
5. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella scheda identificativa del presente regolamento.
6. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1.1, a fronte del rimborso di quote di un Fondo gestito dalla SGR ovvero da altra Società di Gestione di fondi "ordinari" del Gruppo (cd. Fondo di "provenienza") il partecipante ha la facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altro Fondo gestito dalla SGR stessa ovvero da altra Società di Gestione di fondi "ordinari" del Gruppo (cd. Fondo di "destinazione") in unica soluzione. Il passaggio di quote può trovare attuazione solo qualora le quote rivenienti dal rimborso ed oggetto del passaggio siano immesse in un certificato cumulativo.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi di cui al presente regolamento ("SWITCH") non da luogo alla conclusione di un nuovo contratto, pertanto alla stessa non si applica il diritto di recesso di cui all'art 30 del D. Lgs. 58/98. L'operazione di passaggio di quote provenienti da Fondi non disciplinati dal presente regolamento ("TRASFERIMENTO") da luogo alla conclusione di un nuovo contratto, qualora il trasferimento si configuri come prima operazione di sottoscrizione. Per i contratti stipulati mediante

offerta fuori sede il giorno di riferimento della sottoscrizione non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 58/98.

3. Gli importi trasferiti ai fondi del Sistema Formula 1 da altri Fondi della SGR sottoscritti mediante l'Alternativa B ovvero da Comparti AZ Fund 1 sottoscritti prescegliendo la classe B (regime no load) cumulano la permanenza progressiva ai fini della successiva applicazione delle commissioni di rimborso.
4. L'operazione di passaggio può essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita modulistica predisposta dalla SGR da inoltrare - anche via fax - alla SGR direttamente ovvero per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Nel caso di invio tramite fax, il modulo dovrà - entro 5 giorni - essere inviato alla SGR in originale.
5. Verificata la disponibilità delle quote, le operazioni di passaggio vengono eseguite con le tempistiche di seguito descritte, in funzione della tipologia dei Fondi ovvero Comparti coinvolti nelle suddette operazioni e a seconda se trattasi di operazioni di SWITCH o di TRASFERIMENTO.

OPERAZIONI DI SWITCH

Il giorno di regolamento del rimborso e della sottoscrizione è quello successivo a quello di ricezione della richiesta di switch. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:

- ricevuta via fax ovvero consegnata direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR entro le 10.00.
- pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.

OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO DA FONDI NON DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO DI GESTIONE

1. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO da Fondi della SGR (ad esclusione dei Fondi speculativi)

Il giorno di regolamento del rimborso e della sottoscrizione è quello successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:

- ricevuta via fax ovvero consegnata direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR entro le 10.00. Sono escluse da questa tempistica le richieste inerenti - anche solo in parte - Azimut Trend Pacifico che si intendono ricevute nella giornata successiva;
- pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.

2. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO da Comparti di AZ FUND 1

Il giorno di regolamento della sottoscrizione è il terzo giorno successivo a quello del rimborso. Per quanto riguarda il giorno di regolamento del rimborso si rimanda a quanto previsto nella documentazione predisposta da AZ FUND MANAGEMENT SA.

OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO VERSO FONDI NON DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO DI GESTIONE

3. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO verso Fondi della SGR (ad esclusione dei Fondi speculativi)

Il giorno di regolamento del rimborso e della sottoscrizione è quello successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:

- ricevuta via fax ovvero consegnata direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR entro le 10.00. Sono escluse da questa tempistica le richieste che prevedono un trasferimento - anche parziale - da Azimut Trend Pacifico che si intendono ricevute nella giornata successiva;
- pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.

4. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO verso Comparti di AZ FUND 1.

Il giorno di regolamento del rimborso è quello successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la documentazione:

- ricevuta via fax ovvero consegnata direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR entro le 10.00.
- pervenuta a mezzo corriere o posta entro le 15.00.

Per quanto riguarda il giorno di regolamento della sottoscrizione si rimanda a quanto previsto nella documentazione predisposta da AZ FUND MANAGEMENT SA.

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. I certificati fisici al portatore sono stati emessi sino al 31/12/2013.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante che lo ritenga utile può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, per altro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni a decorrere dalla data di inizio operatività del Fondo, il valore giornaliero della quota rimarrà invariato a 5 EURO.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. RIMBORSO DELLE QUOTE

6.1 PREVISIONI GENERALI

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso, nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute in giornata le domande pervenute alla SGR entro:
 - le 10.00, se consegnate direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento presso la sede della SGR;
 - le 15.00, se pervenute a mezzo corriere o posta.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso ed a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo a 10 giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso.
Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Il rimborso può avvenire per contanti, a mezzo bonifico o assegno non trasferibile - emesso dal Depositario – esclusivamente a favore dei titolari delle quote. Nel caso in cui il titolare richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del titolare medesimo. Se la richiesta del rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine di 30 giorni previsto per la proroga della consegna materiale del certificato.
2. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte in un certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito presso il Depositario può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato delle quote, indicando in aggiunta a quanto previsto al punto 1:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) delle operazioni di rimborso;
 - l'ammontare da disinvestire espresso in percentuale o in EURO. Tale importo non potrà comunque essere inferiore a 50 EURO
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
 Il partecipante può richiedere alla SGR di destinare i rimborsi programmati per alimentare contratti finalizzati alla sottoscrizione di quote del Fondo o di altri Fondi gestiti dalla SGR ovvero contratti stipulati con Società del Gruppo Azimut, in entrambi i casi laddove sia previsto il pagamento di corrispettivi periodici. In tale specifico caso ogni rimborso è esente dalle eventuali commissioni di uscita previste all'articolo 3 della parte B "Caratteristiche dei prodotti" del presente regolamento.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione che successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del sottoscrittore e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.
Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso, la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.
6. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante, da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
7. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti la decadenza del piano di rimborso. Qualora non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato
In ogni caso la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante ai Fondi.
9. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque

applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro 3 mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.